



Prot. 0990/35 - SG.34 - PAO.

Roma, 19 aprile 2019

Prefetto Franco Gabrielli  
Capo della Polizia - Direttore Generale della  
Pubblica Sicurezza  
Ministero dell'Interno  
Piazza del Viminale, 1

ROMA

**OGGETTO:** esenzione dai turni notturni ai sensi dell'art. 53 comma 3 d. lgs. 151/2001  
richiesta di adeguamento ai pronunciamenti giurisdizionali

Eccellenza,  
portiamo alla Sua attenzione la sentenza del TAR Marche (n. 199 del 2019) che ha riconosciuto il diritto all'esenzione dai turni notturni per chi abbia a proprio carico un soggetto disabile a prescindere dal livello di gravità della disabilità.

La sentenza segue altri pronunciamenti giurisdizionali (Tribunale di Milano sentenza n. 2216 del 18.09.2016, TAR Campania, Napoli, VI, 1/2/2019 n. 540) che avevano già rilevato come l'art. 53 comma 3 d. lgs. 151/2001 non richiedesse alcun ulteriore requisito per la sua applicazione.

Proprio in forza tale dato il SAP aveva ritenuto opportuno esperire il ricorso giurisdizionale che ha dato poi luogo alla sentenza del TAR Marche.

Il giudice amministrativo ha dunque sentenziato **l'illegittimità dell'orientamento dell'Amministrazione per il quale l'articolo 53, pur non affermandolo espressamente, presupporrebbe comunque l'esistenza di una disabilità grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.**

È noto che nell'ultimo anno l'Amministrazione in molti casi non ha concesso il diritto all'esenzione dai turni notturni sulla base del suddetto indirizzo. Tale distorta prassi ha interessato in particolare i colleghi che prestano servizio in alcune regioni, tra le quali Lazio, Marche, Emilia Romagna, Calabria e Toscana.

Si sottolinea che tale indirizzo veniva adottato sulla base di una risposta del Ministero del Lavoro ad un'istanza di interpello avanzata da Confindustria nel 2009 e riferita dunque non ai rapporti di pubblico impiego ma a quelli del lavoro privato.



SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a  
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150  
sap-nazionale.org  
nazionale@sap-nazionale.org

Tuttavia l'Amministrazione, in modo originale, ha ritenuto di fare riferimento a orientamento di altro Ministero avente ad oggetto diversa norma di legge per negare tale istituto e altresì revocare le esenzioni già concesse.

Questa settimana il Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche ha sancito in modo inequivocabile che *"l'interpretazione fornita dall'amministrazione intimata nel richiedere che l'handicap del disabile presenti connotazione di gravità finisce con attribuire una valenza additiva alla normativa in esame introducendo surrettiziamente un requisito non richiesto"*.

Preme rilevare come il TAR abbia sottolineato che tale interpretazione non consentita dalla legge è avvenuta *"in una materia, come quella della tutela dei diritti dei disabili coperta da garanzie costituzionali, che non tollera elisioni nell'ambito della tutela garantita dal legislatore se non nell'ambito di quanto esplicitamente tipizzato"*.

Eccellenza,  
per le suesposte ragioni La invitiamo ad adottare tutte le determinazioni necessarie ad interrompere la distorta prassi amministrativa in virtù della quale sono stati negati ai colleghi diritti espressamente sanciti dal Legislatore e che trovano fondamento nella nostra Carta Fondamentale.

Auspichiamo, dunque, un Suo intervento volto a garantire la certezza nel diritto e ad assicurare i colleghi il riconoscimento degli istituti giuridici previsti dall'ordinamento, senza che sia più necessario ricorrere al giudice amministrativo per vedere sancito quanto inequivocabilmente e chiaramente stabilito dal Legislatore.

Riteniamo che gli operatori di polizia che vivono una situazione di difficoltà familiare meritino una risposta in tempi brevi e pertanto rimaniamo in attesa di cortese urgentissimo riscontro scritto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Stefano PAOLONI -